



RELAZIONE SEMESTRALE del CURATORE FALLIMENTARE

DEPOSITO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE per fallimenti dichiarati dal 16.07.06 per i quali i relativi ricorsi sono stati depositati dal 16.07.06;

Art. 33, comma 5, Legge fallimentare (nuova formulazione D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169)

“Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, **per via telematica** all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale”.

DEPOSITO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE per IMPRESE INDIVIDUALI e SOCIETÀ

Termine: entro 15 giorni (e non prima) dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni del comitato dei creditori nella Cancelleria del Tribunale.
Non c'è termine nel caso in cui non sia stato nominato il comitato dei creditori.

Allegato: rapporto riepilogativo delle attività svolte con il conto della gestione e le eventuali osservazioni del comitato dei creditori, deposita in formato PDF/A, (la relazione semestrale è equiparata ad un atto notarile visto che ai sensi dell'art. 30 L.F. il curatore è un pubblico ufficiale) secondo quanto indicato dall'art. 6 del D.P.C.M. del 10.12.2008.

Modulistica da utilizzare: imprese individuali → Mod. I2 - Codice Atto: A15
società → Mod. S2 - compilato ai riquadri - Codice Atto: A15

In entrambi i casi:

- Nel modulo xx note si deve indicare “*si dichiara che la relazione semestrale è stata trasmessa al Presidente del Comitato dei creditori in data....., che il termine assegnato per le eventuali osservazioni da parte dei creditori scadeva il, che tale termine è decorso senza alcuna osservazione dei creditori (oppure allegare le osservazioni)*”.
- Sulla relazione deve essere apposta la dicitura di conformità del documento informatico all'originale ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000.
- Se si tratta di documento digitale deve essere specificato nel modulo xx note che “si tratta di documento digitale firmato digitalmente dal Curatore”.
- Visto che l'adempimento è esente bollo è necessario indicare sulla distinta bollo virtuale “esente” e modo bollo “esente”, altrimenti verrà imputato il bollo stesso come da richiesta del curatore.
- Nel riq. B/estremi dell'atto va indicata la data di chiusura della relazione semestrale.
- Nel caso in cui non ci sia il Comitato dei creditori bisogna darne indicazione nel modulo xx note “*non c'è il comitato dei creditori*”.

Diritti di segreteria: Euro 10,00 (come stabilito dal Decreto Dirigenziale Interministeriale del 16.06.08 entrato in vigore il 01.07.08)

Imposta di bollo: esente
